

STATUTO  
della Associazione

**“LANGHE ROERO, TAVOLO DELLE AUTONOMIE  
PER IL TERRITORIO”**

Titolo I

Disposizioni generali: denominazione, sede, durata

**Articolo 1 - Denominazione**

1) E' costituita un'associazione denominata "Langhe Roero, Tavolo delle autonomie per il territorio", di seguito denominata Associazione.

**Articolo 2 - Sede sociale e domicilio**

1) L'Associazione ha sede sociale nel Comune di Alba, piazza Risorgimento 1, nel Palazzo Comunale.

**Articolo 3 - Durata**

1) L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea generale straordinaria dei soci può comunque deliberarne lo scioglimento senza vincoli di durata.

Titolo II

Scopo, oggetto

**Articolo 4 - Oggetto sociale**

- 1) L'Associazione non persegue fini di lucro e si fonda sui principi della partecipazione democratica.
- 2) L'Associazione ha per scopo la tutela, il sostegno e la promozione del territorio delle Langhe e del Roero, in ogni settore di attività, economica, sociale e culturale. L'Associazione persegue tutte le iniziative che possano provocare ricadute positive sul progresso economico e sociale e sulle condizioni di vita dei cittadini che abitano tale area geografica. L'Associazione cura il coordinamento e la messa in rete di iniziative, attività e azioni di promozione, scambio, divulgazione utili allo sviluppo sociale, economico, culturale, turistico ed ambientale del territorio, nonché la tutela e la salvaguardia dei cittadini che lo abitano e delle imprese che vi operano.
- 3) L'Associazione si propone altresì – rifacendosi alla nuova normativa che dà la possibilità alle Province di prevedere nel proprio statuto la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali – di affiancare, per favorirne l'attività, tali organismi con uno strumento che consenta una ampia rappresentatività delle forze sociali del territorio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione intende favorire nelle comunità locali e negli Enti pubblici, privati e misti lo sviluppo di reti di solidarietà, confronto e collaborazione che senza sostituirsi al necessario ruolo delle istituzioni pubbliche, operino in sinergico rapporto con esse e contribuiscano alla definizione dei programmi e delle iniziative volti a conferire ai processi di crescita e sviluppo territoriale un carattere democratico e solidale, anche con strumenti e forme innovative che incentivino uno sviluppo locale armonico ed equilibrato.

Titolo III  
**Gli Associati**

**Articolo 5 - Numero degli associati**

- 1) La partecipazione all'Associazione è aperta ed il numero degli associati è illimitato.
- 2) La partecipazione all'Associazione è gratuita non comportando oneri finanziari obbligatori per gli associati.

**Articolo 6 - Tipologie di associati**

- 1) Possono far parte dell'Associazione soggetti (Enti pubblici e privati territoriali, associazioni sindacali di categoria, imprese ecc.) rappresentativi del tessuto sociale ed economico del territorio.

**Articolo 7 - Modalità per l'ammissione all'Associazione**

- 1) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ed è consentita a tutti i soggetti di cui al precedente articolo 6 che, indipendentemente dalla forma di costituzione, esplichino attività compatibili con le finalità statutarie dell'Associazione stessa ed abbiano inoltrato domanda scritta.
- 2) Sulla domanda di adesione all'Associazione decide il Comitato di Presidenza.

**Articolo 8 - Diritti degli associati**

- 1) Ad ogni associato fanno capo i seguenti diritti:
  - a) intervenire nelle assemblee e prendere parte alle relative discussioni e decisioni;
  - b) impugnare le delibere assembleari contrarie allo Statuto, ai regolamenti o alla legge;
  - c) esaminare il Libro delle adunanze delle assemblee e il Libro dei soci, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle relative spese.

**Articolo 9 - Obblighi degli associati**

- 1) Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi:
  - a) osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere regolarmente adottate dagli organi associativi;
  - b) partecipare alle attività associative, alle riunioni, ed iniziative promosse dall'Associazione;
  - c) attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Comitato di Presidenza.

**Articolo 10 - Perdita della qualità di socio**

- 1) La qualità di socio si perde per recesso volontario, per decadenza, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione.

**Articolo 11 - Recesso del socio**

- 1) La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni momento ed avrà decorrenza immediata.
- 2) Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle eventuali somme versate per far fronte alle

esigenze dell'Associazione.

### **Articolo 12 - Esclusione del socio**

1) Costituiscono cause di esclusione dei soci, operanti di diritto, quelle di cui alla previsione dell'art. 2533 del Codice Civile.

## **Titolo IV**

### **Organi Sociali: funzionamento e poteri**

#### **Capo I**

### **Organi Sociali**

### **Articolo 13 - Organi dell'Associazione**

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Comitato di Presidenza;
  - c) il Revisore Unico (qualora nominato).

#### **Capo II**

### **Assemblea dei soci**

### **Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea dei soci e sua validità**

- 1) L'Assemblea generale costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed ai regolamenti, obbligano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea generale dei soci deve essere convocata dagli Amministratori almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e di quello preventivo entro i termini di cui al successivo art. 18.
- 3) L'Assemblea generale dei soci deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci.
- 4) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'avviso è comunicato ai soci tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica o con altra modalità idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 5) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci.
- 6) Partecipano all'Assemblea i componenti degli organi amministrativi e di indirizzo dell'Associazione.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione la presenza di almeno il 20% degli associati.
- 8) L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

### **Articolo 15 - Assemblea straordinaria**

- 1) Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dagli Amministratori ogni qualvolta lo

ritengano necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci.

2) In caso di delibere inerenti modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) In caso di delibere inerenti lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Articolo 16 - Composizione dell'Assemblea dei Soci e diritto di voto**

1) L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati dell'Associazione.

2) Gli Enti soci sono rappresentati da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza dell'Ente.

3) Il diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci spetta esclusivamente a coloro che risultino iscritti nel Libro dei soci.

4) Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

#### **Articolo 17 - Presidenza dell'Assemblea, modalità di svolgimento e verbalizzazione**

1) L'Assemblea generale è presieduta dal membro più anziano in carica del Comitato di Presidenza presente.

2) In occasione di ogni Assemblea, viene eletto tra i presenti un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

3) Le deliberazioni sono normalmente adottate con voto palese.

#### **Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea**

1) L'Assemblea generale ordinaria, entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio delibera sul bilancio consuntivo, fatto salvo il maggior termine di cui all'art. 2364 C.C.. Entro il mese di novembre delibera sul bilancio preventivo.

2) Spetta all'Assemblea generale ordinaria:

a) la determinazione delle direttive per l'attività dell'Associazione;

b) l'approvazione del bilancio preventivo;

c) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale e della relazione del Comitato di Presidenza sull'attività svolta;

d) la nomina e la revoca dei membri del Comitato di Presidenza, previa determinazione del loro numero nel rispetto di quanto stabilito all'art. 19;

e) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo e l'eventuale attribuzione del compenso, nel rispetto dell'art. 28;

f) l'eventuale approvazione del Regolamento dell'Associazione;

g) la decisione sull'adesione a società, enti e organismi che abbiano scopi affini e complementari a quelli dell'Associazione;

h) la deliberazione in merito all'esclusione dei soci, qualora l'esclusione non abbia luogo di diritto, a seguito di proposta del Comitato di Presidenza;

i) la deliberazione in merito alle modifiche al presente Statuto;

j) la deliberazione sull'eventuale destinazione di utili, o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;

k) la deliberazione sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo

patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.

### Capo III

#### Il Comitato di Presidenza

##### Articolo 19 - Nomina e composizione del Comitato di Presidenza

- 1) L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Comitato di Presidenza, nominato dall'Assemblea con il quorum previsto per le assemblee ordinarie e con la presenza della metà più uno dei soci. Il Comitato è formato da un numero di componenti variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di undici, scelti anche al di fuori della compagine sociale. Del Comitato di Presidenza fanno parte di diritto i Sindaci dei Comuni di Alba e Bra.
- 2) Per la prima volta, la nomina dei membri del Comitato di Presidenza è effettuata nell'Atto costitutivo dai soci fondatori.
- 3) Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In sede di prima nomina, potrà essere determinata una durata minore.
- 4) Il Comitato di Presidenza nomina al proprio interno un Rappresentante Legale, che riveste la carica di rappresentante legale e che dura in carica per l'intera durata del Comitato.
- 5) Il Comitato di Presidenza può integrare la propria composizione con la cooptazione di deputati, senatori, assessori regionali e provinciali residenti nel territorio di competenza.
- 6) I membri del Comitato di Presidenza che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificazione o motivo di legittimo impedimento, decadono dall'ufficio.
- 7) Qualora per qualsiasi motivo il numero dei membri del Comitato si riducesse a meno della metà, l'intero Comitato di Presidenza è considerato decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per rinnovarlo.

##### Articolo 20 - Convocazione del Comitato di Presidenza e sua validità

- 1) Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei membri.
- 2) La convocazione, che deve contenere ordine del giorno, data e luogo, avviene normalmente mediante comunicazione inviata almeno due giorni prima della seduta a tutti i membri del Comitato tramite raccomandata A.R., fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 3) In difetto di tale formalità, il Comitato si reputa validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica.

##### Articolo 21 - Compensi del Comitato di Presidenza

- 1) La carica di membro del Comitato è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

##### Articolo 22 - Competenze del Comitato di Presidenza

- 1) Al Comitato di Presidenza sono conferiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto, viene attribuito all'Assemblea e al legale rappresentante.
- 2) In particolare al Comitato di Presidenza compete:
  - a) l'elezione al proprio interno del Legale Rappresentante;
  - b) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- c) lo sviluppo e l'attuazione delle azioni finalizzate alla realizzazione degli indirizzi e delle politiche di intervento deliberate dall'Assemblea;
- d) l'assunzione di ogni iniziativa per la migliore realizzazione dello scopo sociale;
- e) l'eventuale assunzione di personale o attribuzione di incarichi professionali finalizzati all'attuazione dei compiti statutari;
- f) la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea;
- h) la convocazione dell'Assemblea generale;
- i) la decisione sull'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 23 - Validità delle delibere del Comitato di Presidenza e verbalizzazione**

- 1) Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute da un membro dello stesso Comitato; in caso di disaccordo dal membro del Comitato di Presidenza più anziano presente.
- 2) In occasione di ogni riunione, viene eletto un segretario tra i presenti che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni del Comitato.
- 3) Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono adottate in modo palese a maggioranza di voti dei membri presenti.
- 4) Non è ammessa la rappresentanza per delega.
- 5) Le decisioni del Comitato vengono fatte risultare da appositi verbali trascritti sul Libro verbali del Comitato.

#### **Articolo 24 - Rappresentanza dell'Associazione**

- 1) La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Comitato di Presidenza al legale rappresentante.

#### **Articolo 25 - Attribuzioni del segretario**

- 1) Il segretario, nominato di volta in volta, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza e coadiuva il legale rappresentante e il Comitato di Presidenza nell'esplicazione delle attività esecutive e formali che si rendano necessarie ed opportune durante lo svolgimento delle riunioni.

#### **Articolo 26 - Collaborazioni**

- 1) L'Associazione può avvalersi della collaborazione di esterni di volta in volta individuati dal Comitato di Presidenza per lo svolgimento di attività aventi carattere di rilevanza specialistica.

### **Capo IV**

#### **Organo di controllo**

#### **Articolo 27 - Attribuzioni del Revisore unico**

- 1) L'Assemblea ha la facoltà di nominare, quale organo di controllo, un Revisore unico contabile iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nel Registro dei revisori contabili.

## Titolo V

### Libri dell'Associazione

#### Articolo 28 – Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene i seguenti Libri Sociali:

- a) libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Presidenza

## Titolo VI

### Bilancio consuntivo d'esercizio, destinazione degli utili e copertura delle perdite

#### Articolo 29 - Il bilancio consuntivo d'esercizio

- 1) Gli esercizi dell'Associazione hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente viene presentato dal Comitato di Presidenza all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà deliberare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3) Il bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

#### Articolo 30 - Destinazione degli utili dell'esercizio

- 1) Qualora conseguiti, la destinazione degli utili d'esercizio deve risultare inderogabilmente conforme ai requisiti mutualistici ai quali è ispirata l'Associazione.
- 2) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.
- 3) Gli utili netti d'esercizio potranno essere così utilizzati:
  - a) ad incremento del fondo associativo comune;
  - b) per il finanziamento di iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali.

## Titolo VI

### Finanza e patrimonio

#### Articolo 31 - Composizione del patrimonio associato

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) fondo associativo comune;
  - b) immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione stessa;
  - c) risorse straordinarie.

#### Articolo 32 - Fondo associativo

- 1) Il fondo associativo comune è costituito dai versamenti volontari effettuati dagli associati.
- 2) A norma dell'art. 148 del D.P.R. 917/86 tali somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma saranno considerate parte integrante della costituzione dell'Associazione.
- 3) Le quote associative versate e divenute parte integrante del fondo associativo comune non vengono mai restituite.

### **Articolo 33 - Entrate dell'Associazione**

1) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da contributi economici dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri Enti o soggetti, pubblici o privati;
- b) da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi od associati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

## Titolo VII

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 34 - Scioglimento dell'Associazione**

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- 2) Le relative spese, qualora il fondo associativo non fosse sufficiente, saranno a carico degli associati.
- 3) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

## Titolo VIII

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 35 - Controversie**

- 1) I soci si impegnano a risolvere le controversie che dovessero insorgere nel corso della vita sociale in spirito di leale collaborazione.
- 2) Nel caso di contenzioso giudiziario, la competenza esclusiva è del Foro di Alba.

#### **Articolo 36 - Disposizioni finali**

- 1) Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto e nei suoi regolamenti attuativi valgono le disposizioni di diritto comune, presenti nel Codice Civile, nelle leggi successive e nelle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.